



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca

Prot. n.

ORDINANZA N. 28 2020

Oggetto :

| |
|---|
| ORARI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE |
|---|

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici ", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

RITENUTO legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, soprattutto nel periodo estivo;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;

VISTO il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;

VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;

VISTO il D.Lgs 267/2000, art.50 , comma 7;

VISTO lo Statuto Comunale ;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico nel periodo estivo (periodo di vigenza dell'orario legale):

PERIODO DI VIGENZA DELL'ORA LEGALE:

-orario di apertura - ore 5,00

-orario di chiusura - ore 3,00 del giorno successivo a quello di apertura.

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Deve, pertanto, intendersi abrogato l'obbligo della chiusura settimanale.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune. L' inosservanza all' obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio comporterà le sanzioni previste della normativa vigente in materia.

Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di emissioni sonore.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Bagni di Lucca, li 18/06/2020

IL SINDACO
Paolo Michelini
